

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

1) Dr. Michele Monteleone

Presidente - relatore

2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi

Giudice

3) Dr.ssa Serena Berruti

Giudice

preso atto del contenuto del piano, della proposta e della documentazione ad essi allegata, tutti depositati, telematicamente, in data 7 luglio 2015 e comunicato all'Ufficio del P.M. in data 15.07.2015;

considerato che, in data 19 ottobre 2015, i commissari giudiziali depositavano "parere preliminare ... in ordine all'ammissibilità della proposta", evidenziando che «in merito alla fattibilità oggettiva della proposta e del piano, ... le vicende processuali collegate alle verifiche fiscali intraprese in carico alla ricorrente hanno fatto insorgere delle criticità tali da non poter consentire l'ammissione del piano e della proposta senza sostanziali modifiche» (cfr. pag. 5);

rilevato che, in data 21 ottobre 2015, la società proponente presentava "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo";

ascoltati gli *advisors* della società ricorrente ed il commissario giudiziale all'udienza del giorno 21 ottobre 2015;

letti il "parere preliminare dei Commissari Giudiziali in ordine alla modifica alla proposta concordataria", datato 27 ottobre 2015, e l'ulteriore "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo", datata 27 ottobre 2015;

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

il piano, come in atti originariamente proposto, nel rispetto dei dettami dell'art. 160 l.fall., era formulato secondo il tradizionale schema della cessio bonorum, prevedendo che la soddisfazione dei creditori avvenisse sulla base del ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di cessione, ad opera di un liquidatore in possesso delle necessarie competenze tecniche (cfr. pagg. 27 e 43 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015; in particolare, la società istante chiedeva, una volta che fosse stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo e si fosse pervenuti alla omologazione, di nominare, come liquidatore, il Dott.

Napoli).

Il concordato si sarebbe dovuto ritenere compiutamente eseguito attraverso la distribuzione in favore dei creditori di tutte le utilità rinvenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione.

### In particolare:

1. "il liquidatore [avrebbe dovuto] tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si [sarebbero dovute] concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni [avrebbero dovuto esprimere] le loro considerazioni i commissari giudiziali;

2. il liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, [avrebbe dovuto] presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone i commissari giudiziali che, da parte loro, [avrebbero dovuto rimettere] allo stesso

giudice delegato le loro osservazioni in proposito;

3. per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore [avrebbe dovuto] chiedere il parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che [avrebbe dovuto dirimere] ogni eventuale contrasto di

pareri adottando le decisioni definitive;

4. per la realizzazione dei beni mobili registrati, il liquidatore [avrebbe dovuto] effettuare almeno due tentativi di vendita da tenersi, previa idonea pubblicità, innanzi ad un notaio da designarsi dal g.d., con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 ss. c.p.c.; la prima al prezzo base già determinato dal C.T.U. e la seconda con riduzione di un quinto; eventuali successive vendite all'incanto o a trattativa privata, con le riduzioni di cui all'art. 591 co. Il c.p.c., [sarebbero dovute] essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato, previo parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori;

5. le somme comunque riscosse dal liquidatore [sarebbero state] immediatamente versate su di un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal g.d.; i prelievi da siffatto conto, previa autorizzazione del g.d., [sarebbero potuti] essere effettuati direttamente dai liquidatori per somme non superiori a € 5.000,00, mentre per i prelievi di importo maggiore [sarebbero dovuti] essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e dei commissari giudiziali; una copia dell'estratto conto bancario [sarebbe stata] rimessa trimestralmente ai commissari giudiziali, al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato;

6. il liquidatore [avrebbe dovuto] registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato e [avrebbe provveduto] direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati i commissari giudiziali ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente da commissari giudiziali o dal liquidatore, costoro [avrebbero dovuto] renderne conto annualmente, con modalità che [sarebbero state] meglio precisate dal giudice delegato, tenute

presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l.fall.;

i liquidatori [avrebbero provveduto] a ripartire le disponibilità ricavate tra i creditori

concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere dei commissari giudiziali) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall; i pagamenti ai singoli creditori [sarebbero stati] effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) [avrebbe inviato] direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti" (cfr. pagg. 28 e 29 della "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato" depositati in data 7 luglio 2015).

In particolare, veniva inoltre specificato che "la s T, con sede  $a \ B$ : J) si [era] dichiarata disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo  $\in 1,5$  MLN, subito dopo il pagamento dei creditori prelatizi, entro giorni 15 dalla richiesta del liquidatore, in modo da garantire il pagamento della percentuale del 3% ai creditori chirografari.

Sulla base del passivo redatto dall'istante nel ... ricorso [introduttivo], per garantire il pagamento della suddetta percentuale [sarebbe stata] sufficiente ... l'immissione di liquidità per  $\in 1.404.000,00$ .

Tuttavia la : FT si [era] dichiarata disponibile ad aumentare tale importo fino ad un massimo di  $\in$  1.500.000,00 esclusivamente nell'ipotesi in cui eventuali incrementi del passivo lo [avessero reso] necessario al fine di raggiungere la percentuale del 3% da distribuire ai creditori chirografari.

- (...) La finanza esterna immessa nei tempi suddetti [avrebbe garantito] il pagamento dei creditori chirografari.
- (...) il ... piano prevede[va] sia la neutralità della nuova finanza rispetto allo stato patrimoniale della società, sia la rinuncia di coloro che [avrebbero immesso] danaro, al riconoscimento di qualsiasi ragione di credito in dipendenza dell'esborso

La eventuale garanzia del versamento della somma di cui si è detto, se richiesta, [sarebbe stata] costituita, come per legge, nel corso del giudizio di omologazione o, precedentemente, se richiesto, nei modi indicati dal Tribunale.

Resta[va] inteso che la liquidità messa a disposizione dalla predetta società [sarebbe potuta] essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo" (cfr., in tal senso, pagg. 29, 30 e 31 del piano concordatario depositato in data 7 luglio 2015).

Dall'esame delle poste attive e passive dello stato patrimoniale emergevano attività realizzabili per € 1.191.861,66 e passività esistenti per un ammontare di € 47.277.689,31; le spese di giustizia per l'intera procedura venivano quantificate in € 738.000,00.

La debitoria si presentava così strutturata:

Classe	CATEGORIA	CREDITORI	importo	Importo co: riserva
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	IMPRESE ARTIGIANE	T TURA	€ 273.96	
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	FONDI GARANZIA	E 662/96	€ 924.032,36	
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	ISTITUTI PREVIDENZIALI	INPS	€ 6.883.00	
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE PER IMPOSTE DIRETTE E SANZIONI	€ 10.478.73	€ 5,596,997,6
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	A GENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE PER IVA, INTERESSI E SANZIONI	EJELLIGI	€ 35.101.270.4
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE SPECIALE	BANCHE	E	€ 79.097.92	
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE SPECIALE	FORNITORI PER IVA DA RIVALSA	Diversi	€ 107.185.24	100
CREDITORI CHIROGRAFARI	BANCHE	DIVERSI	€ 2.892.634.20	
REDITORI CHIROGRAFARI	FORNITORI	DIVERSI	€ 654.662.82	
CREDITORI CHIROGRAFARI	DEBITI DIVERSI	DIVERSI	€ 268.055,87	
CREDITORI CHIROGRAFARI	EQUITALIA	DIVERSI		1856117,18
		COTALE	4.343.354.35	(12/2018)

CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE

€ 41.639.936,10

CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE SPECIALE
CREDITORI CHIROGRAFARI

€ 186.283,16

€ 5.451.470,05

In sintesi, le fonti di liquidità individuate erano, per contro, le seguenti:

Descrizione Fonte	Importo prevista
1) Liquidazione dei beni e dei crediti	€ 1.1(1.861.66)
2) Finanza esterna	€ 1.404.000,00 (hax 1,5 mln/€)
Totale fonti	€ 2.595.861,66
previste per il concordato	

Sulla base di tali fonti, la ricorrente aveva previsto il seguente riparto:

SPESE DI GIUSTIZIA

100%

PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	IMPRESE ARTIGIANE	L	100%
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE GENERALE	FONDI GARANZIA	FONDO GARANZIA EX LEGE 662/96	42,91%
CREDITORI CON PRELAZIONE MOBILIARE SPECIALE	BANCHE	B <sub>i</sub> S A	72,21%

CREDITORI CHIROGRAFARI

3%

(cfr. pagg. 1-5 del parere preliminare dei commissari giudiziali in ordine alla ammissibilità della proposta datato 19 ottobre 2015).

I Commissari giudiziali, nel "parere preliminare in ordine alla ammissibilità della proposta" datato 19 ottobre 2015, rilevavano diligentemente, tuttavia, che «dall'esame del

Di fatto, il disposto sequestro penale, strumentale alla confisca, priva[va] la l'
comparati del diritto di disporre dell'intero patrimonio e, quindi, di tutti i beni

patrimoniau attivi indicati nella proposta» (cfr., in tal senso, pag. 5).

Indi, precisato che, a seguito degli eventi ut supra riportati, «prudenzialmente, ... i

beni sequestrati [dovessero essere] considerati <u>"indisponibili"</u> e, dunque, tenuto conto che [era] stato disposto anche il sequestro di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente METT, l'attivo [aveva assunto] valore pari a zero.

consegu[iva], non esistendo alcun bene del debitore da tiquidare e sul quale esercitare le prelazioni, che tutti i creditori assum[evano] il rango di chirografari e, pertanto, il passivo diventa[va] il seguente:

CREDITORE	IMPORTO	IMPORTO CON RISERVA	
Imprese Artigiane	273,96		
Fondo Garanzia ex lege 662/96	924.032,36	( (a) magnituda da d	
Inps	6.883,00		
Agenzia Entrate per imposte dirette (R.A, IRES, IRAP) e sanzioni	10.478,73	5,596,997,60	
Agenzia Entrate per iva, interessi e sanzioni		35.101.270,45	
Banca Intesa Sanpaolo s.p.a	79,097,92	оздовун ондовира вика	
Fornitori per iva da rivalsa	107.185,24		
Banche	2.892.634,20	marking come (codes), state, mile.	
Fornitori	654.662,82	a their differentiation 11.	
Debiti diversi	268.055,87	note alid ib medanjerer	
Equitalia	Virginia de odo	1.636.117,16	
Totale	47.277.689,31		

Gli oneri prededucibili, rispetto alla proposta precedente, non preved[evano] alcun compenso per il liquidatore giudiziale, figura professionale non più necessaria in assenza di beni da liquidare.

Pertanto, tali oneri si riduc[evano] di € 100.000,00.

Peraltro, l'amministratore pro tempore della dott.

fallimentare, si [dichiarava] disponibile ad effettuare i piani di riparto delle somme ai creditori, senza percepire alcun compenso per tale attività» (cfr. pagg. 6 e 7 dell'integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015).

Pertanto, il "totale passivo" veniva quantificato in "€ 47.915.689,31 (compresi i crediti con riserva) ivi compreso spese ed oneri prededucibili".

Dunque, in data 21 ottobre 2015, «Con l'integrazione [del piano], tenuto conto della indisponibilità dell'attivo, la società ¬, si dichiara[va] disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo € 2,060 MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori).

Per cui il piano, [successivamente alla richiamata integrazione, prevede, da ultimo]:

4) l'immissione di finanza esterna per un importo massimo di € 2.060.000,00;

5) il soddisfacimento dei creditori esclusivamente con l'immissione di finanza esterna, nell'arco temporale di due anni dall'omologazione.

La prestare, inoltre, si è dichiarata disponibile a prestare, nell'immediato, cauzione pari al 5% dell'importo suddetto secondo le modalità che il Tribunale indicherà.

La eventuale garanzia del versamento della ulteriore somma, se richiesta, verrà costituita, come per legge, nel corso del giudizio di omologazione o, precedentemente, se richiesto, nei modi indicati dal Tribunale.

Resta inteso che la liquidità messa a disposizione dalla predetta società potrà essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo.

Dunque, in caso di mancata ammissione, mancata approvazione, mancata omologa ed in ogni caso di interruzione della procedura di concordato preventivo per qualunque causa, sarà restituita immediatamente alla l'anche la eventuale cauzione versata, come innanzi specificato.

Si precisa, infine, che qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori.

(...) Con riferimento alle percentuali di pagamento che si intendono offrire, considerato che non esistono beni della ricorrente da liquidare, esclusivamente in caso di ammissione, approvazione e successiva omologazione della presente procedura di concordato preventivo, la liquidità offerta da terzi ( $\in$  2.060.000,00) sarà destinata al pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri oneri prededucibili (ivi comprese le spese di gestione ordinaria) per  $\in$  638.000,00, ed il residuo di  $\in$  1.422.000,00 potrà essere destinato ai creditori, come segue:

CREDITORI CHIROGRAFARI	IMPORTO CON E SENZA RISERVA	PERCENTUALE DI PAGAMENTO	SOMMA DA PAGARE/ACCANTONARE
Imprese Artigiane	273,96	3%	8,24
Fondo Garanzia ex lege 662/96	924.032,36	3%	27.792,69
Inps	6.883,00	3%	207,02
Agenzia Entrate per imposte dirette (R.A, IRES, IRAP) e sanzioni	5.607.476,33	3%	168.659,50
Agenzia Entrate per iva, interessi e sanzioni	35.101.270,45	3%	1.055.762,40
Banca Intesa Sanpaolo s.p.a	79.097,92	3%	2,379,08
Fornitori per iva da rivalsa	107.185,24	3%	3.223,88
Banche	2.892.634,20	3%	87.003,53
Førnitori	654,662,82	3%	19.690,69
Debiti diversi	268.055,87	3%	8.062,48
Equitalia	1.636.117,16	3%	49.210,50
Totale	47.277.689,31		1.422.000,00

» (cfr. pagg. 8 e 9 dell<sup>\*\*</sup>integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015).

Resta confermato, invece, che la ulteriore liquidità fino al raggiungimento della somma suddetta, potrà essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in

caso di omologa del concordato preventivo» (v. pagg. 1 e 2).

La società istante, unitamente alla predetta nota datata 28 ottobre 2015, ha, inoltre, versato in atti una "integrazione alla relazione ex art. 161, comma III, l.fall.".

# a) del regime normativo applicabile

In limine, il Tribunale adito è chiamato a valutare quale sia la normativa in concreto applicabile alla presente procedura di concordato preventivo, posto che il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni in L. n. 132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015, ha inciso in maniera significativa sulla disciplina dell'istituto de quo.

La questione si pone avendo la società istante presentato domanda ex art. 161, comma VI, l.fall. in data antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, ma depositato la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo in data 7 luglio 2015, successiva, quindi, all'entrata in vigore della legge di

conversione, e la "nuova proposta" solo in data 21/28 ottobre 2015.

La suddetta esigenza si prospetta anche a tacitazione dei profili di inammissibilità sollevati dagli organi della procedura nel "parere preliminare dei commissari giudiziali in ordine all'ammissibilità della proposta" datato 19 ottobre 2015 («I sottoscritti Commissari Giudiziali fanno presente che la domanda ex art. 161, comma VI, L.F. a cui consegue il piano oggetto di parere, risulta depositata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83. In merito si rimette alla valutazione del Tribunale ogni decisione in merito all'applicabilità o meno alla presente procedura delle nuove disposizioni in tema di concordato preventivo»: pag. 5).

La questione è di fondamentale importanza in quanto, in sede di ammissione, assumerebbero rilevanza, in caso di scrutinio positivo, le nuove disposizioni sulla proposta concordataria di cui ai novellati artt. 160, co. 4, e 161, co. 2, lett. e), secondo periodo, l.fall.

"Si tratta, all'evidenza, di un filtro voluto dal legislatore per selezionare in senso restrittivo la presentazione delle proposte concordatarie, negando l'accesso a quelle che non apparissero idonee a consentire una congrua soddisfazione dei creditori, così reagendo alla tendenza emersa nella prassi di offrire ai creditori percentuali irrisorie di soddisfazione poi destinate a vanificarsi del tutto nella fase esecutiva" (cfr. in tal senso Tribunale di Pistoia, 29 ottobre 2015).

Orbene, aderendo all'orientamento recentemente emerso presso la giurisprudenza di merito, a mente del quale il deposito della domanda prenotativa del concordato non

introduce il procedimento di concordato preventivo, la proposta concordataria liquidatoria (mantenuta in piedi, in via residuale, anche nella "proposta rimodulata": «Si precisa, infine, che qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori» - pag. 8 della "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo") che prevede una percentuale di soddisfacimento inferiore alla percentuale del 20%, sarebbe certamente da dichiarare non ammissibile.

Cionondimeno, questo Collegio, ritiene sul punto, di non condividere l'impostazione or ora richiamata e di assumere una posizione antitetica, ancorando la propria motivazione al chiaro disposto delle norme di legge, lette in combinato ed interpretate in maniera sistematica e teleologicamente orientata.

Tanto premesso, la prima questione che deve essere affrontata attiene alla natura del concordato con riserva di cui all'art. 161, comma VI, l. fall., dovendo essere chiarito, invero, se venga in rilievo una vera e propria procedura concorsuale, oppure se si tratti solo di "un procedimento atipico ed amorfo, destinato a trasformarsi miracolosamente, come per incanto, in procedura concorsuale solo a seguito del decreto di ammissione al concordato preventivo".

Che si sia in presenza, senza dubbio, di una vera e propria procedura concorsuale risulta essere un dato acquisito già presso una parte dei tribunali di merito (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 11 marzo 2015); del resto, è evidente la volontà del legislatore di dotare il concordato preventivo e gli altri strumenti di regolazione negoziale della crisi di impresa di "nuovo appeal", facilitando l'emersione immediata della crisi (ritenendo il ricorso ex art. 161, comma VI, l.fall. quale meccanismo tipico di allerta e prevenzione) e tutelando il patrimonio del debitore nella delicatissima fase che lo accompagna verso il decreto di ammissione alla procedura.

Il legislatore ha così, a tale scopo, concesso al debitore uno strumento di enorme impatto sul tessuto economico, potendo questi bloccare il corso delle azioni esecutive e cautelari con la presentazione, presso la cancelleria del tribunale, di un semplice ricorso, che viene pubblicato nel registro delle imprese, ad opera del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

La natura di procedura concorsuale della fase "preliminare" di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. era desumibile, d'altra parte, nitidamente, già dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l.fall. (successivamente abrogata con D.L. 24 giugno 2014 n. 91) ove tale qualifica era espressamente affermata ("i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'art. 161, comma 6 ...").

Nella stessa norma, proprio con la medesima locuzione ("procedura aperta"), si faceva riferimento, poi, anche al concordato preventivo ammesso ai sensi dell'art. 163 l.fall.

Veniva tracciato, quindi, un perfetto parallelismo tra le due fasi di un'unica procedura di concordato preventivo.

Tale parallelismo, d'altronde, si rinviene nella pacifica circostanza che, dal deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l.fall. sorgono le prededuzioni per gli atti di

ordinaria amministrazione, proprio come avviene nel fallimento e nel concordató preventivo ordinario ai sensi dell'art. 111 l.fall.

Tra l'altro, l'effetto naturale della pubblicazione del ricorso *ex* art. 161, comma 6, l.fall. nel registro delle imprese è proprio quello di bloccare le azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 168 l.fall., esattamente come nel caso della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo ordinario.

Per di più, è stata prevista per legge la figura del (pre)commissario giudiziale già nella fase di "osservazione", al momento della concessione del termine per il successivo deposito di piano, domanda e documentazione.

Gli obblighi informativi sono stati, inoltre, rafforzati e resi doverosi da parte dell'imprenditore, rendendo con ciò maggiormente evidente la natura di procedura concorsuale del "concordato con riserva".

Va dato, così, rilievo al tenore letterale delle seguenti norme:

- art. 69 bis, comma II, 1.fall.

«nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», che avviene, come già detto, ad opera del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall.;

- art. 184, comma I, l.fall.

«Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 [evidentemente, anche quello di cui comma sesto, il cui onere di deposito incombe a carico del cancelliere]. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso»;

- art. 182 quinquies, comma I, l.fall.

«Il debitore che presenta, <u>anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo</u> o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori».

Stante il reiterato riferimento, ai fini della produzione degli effetti propri dell'istituto di concordato preventivo, all'arco temporale che decorre "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese" va, dunque, rifuggita qualsivoglia interpretazione, chiaramente contra litteram legis, che induca a "concludere che, con la

domanda ex art. 161 co. 6, il debitore abbia prenotato il concordato (quando non altra procedura di ristrutturazione), ma che non perciò stesso abbia prenotato altresì la norma regolatrice" (Tribunale di Pistoia, 29 ottobre 2015).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, può quindi ritenersi che la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva di produzione della documentazione produce immediatamente l'instaurazione di un regime concorsuale, in cui, ovviamente, si inserisce il successivo decreto di ammissione alla procedura (ex art. 163 l.fall.) che, aprendola, fa retroagire gli effetti al momento di presentazione del ricorso che può, alternativamente, essere avvenuto o ai sensi dell'art. 161, ovvero ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Infine, va rimarcata la circostanza che «[l']art. 23 del testo coordinato del D.L. 83/15 con la legge di conversione, ... contiene le disposizioni transitorie e finali e adotta quale criterio temporale di discriminazione quello della "introduzione" del procedimento di concordato preventivo (comma 1°)» (cfr. in tal senso Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015).

Ebbene, il richiamato art. 23 del testo coordinato del D.L. 83/15 con la legge di conversione utilizza sempre la stessa terminologia ("procedimenti introdotti") anche in relazione all'applicazione di norme quali l'art. 182 quinquies, comma 3, l.fall. e l'art. 163 bis, ult.co., l.fall., che, innegabilmente, riguardano anche la fase del concordato con riserva.

Da ultimo, si evidenzia, in maniera dirimente, che la citata norma si esprime in termini di "procedimenti introdotti" e non di "procedure"; orbene, attesa la natura incontestatamente processuale del primo termine, non v'è dubbio che anche "il ricorso contenente la domanda di concordato" di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. "introduca un procedimento".

Da ciò discende che "il presente concordato [non può] essere scrutinato alla luce del sistema riformato" (cfr., contra, Trib. di Pistoia, 29 ottobre 2015) ad opera del D.L. n. 83/2015, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 132/2015.

## b) del sindacato di stretta fattibilità giuridica della proposta

Nel merito, in relazione al punto in questione, va rilevata la assoluta insussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata e prevista dall'art. 160 l'fall.

Come facilmente desumibile dalla cronistoria ut supra sintetizzata, dal deposito della domanda ex art. 161, VI comma, l.fall., avvenuto in data 23 dicembre 2014, alla data odierna è possibile riscontrare una soluzione di continuità rappresentata dalla circostanza che, «nell'ambito del procedimento penale nei confronti del l'ambito della N'adagato per reati fiscali), il G.I.P. del l'ambitu e civile e Penale di Verona, ha disposto, in data 30 giugno 2015, il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. 104 e 92 disp. att., tra l'altro, di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente ''''' fino alla concorrenza di € 21.187.096,43 ... il sequestro è stato eseguito il successivo 6 luglio dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Legnago» (cfr. pag. 1 dell'integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015).

 $\Gamma$ , si [è] dichiara[ta] disponibile ad immettere liquidità per un importo massimo  $\epsilon/2,060$  MLN, entro 24 mesi dalla omologa, in modo da garantire comunque il pagamento integrale degli oneri prededucibili e della percentuale del 3% ai creditori chirografari (cioè a tutti i creditori)» (cfr. pagg. 6 e 8 dell'"integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015).

La parte istante, invero, come agevolmente arguibile dalla lettura degli atti del procedimento, ha inciso in maniera profonda sulla proposta originariamente presentata, al punto tale da poter considerare la "integrazione" del 21 ottobre 2015 come una vera e propria "nuova proposta" ed a far degradare a residuale o quantomeno subordinata la originaria ipotesi di dismissione degli assets aziendali, posto che è stato precisato che "prudenzialmente, nel presente ricorso [rectius nella integrazione datata 2] ottobre 2015], i beni sequestrati vengono considerati "indisponibili" e, dunque, tenuto conto che è stato disposto anche il sequestro di beni mobili, immobili e crediti della ricorrente I l'attivo assume valore pari a zero. (...) qualora il patrimonio aziendale fosse dissequestrato entro il termine previsto per il pagamento ai creditori, le somme che si ricaveranno dalla liquidazione dello stesso andranno a beneficio dei creditori» (cfr. pagg. 6 e 8 della "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo" datata 21 ottobre 2015).

Pertanto, la versione originaria, a seguito dell'intervenuto sequestro, sarebbe stata sicuramente dichiarata inammissibile, in assenza di un processo di riformulazione del piano e della proposta, che poi, di fatto, è intervenuto, in pendenza del presente procedimento, ma solo successivamente e grazie esclusivamente al "parere preliminare" espresso dai commissari giudiziali in data 19 ottobre 2015, che, puntualmente, ha evidenziato i suddetti elementi di criticità.

Chiarito ciò, il Collegio non può non rilevare che, all'udienza dei giorno 21 ottobre 2015, preso atto del deposito della "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato preventivo", è stato concesso termine "di giorni sette per eventuali deduzioni dell'ufficio dei commissari".

Dunque, il deposito della ulteriore "integrazione alla proposta, al piano ed alla documentazione della domanda di concordato", datata 28 ottobre 2015, non risulta essere stato autorizzato e, per di più, essendo tale nota (unitamente alla "integrazione della relazione ex art. 161, comma III, l.fall.") pervenuta quando era già intervenuta la riserva per la decisione – e, tra l'altro, successivamente alle nuove deduzioni svolte dai commissari giudiziali che, come accennato, erano i soli ad essere stati previamente autorizzati, alla menzionata udienza del giorno 21 ottobre 2015, al deposito di osservazioni scritte – la stessa non risulta essere stata sottoposta all'esame degli organi della procedura.

Non può, pertanto, esimersi questo Collegio dal censurare la condotta, gravemente dilatoria e volta alla strumentalizzazione dello strumento concordatario, diretta ad eludere il rapido e celere vaglio di ammissibilità della proposta e, per l'effetto, procrastinare l'adempimento del "patto concordatario" in sfavore dei creditori.

Inoltre, venendo alla disamina dei profili più strettamente di merito, non può non essere rimarcata la "assoluta genericità ed inconsistenza" dei contenuti della "proposta,

piano e documentazione della domanda di concordato preventivo", depositata in data/7 luglio 2015 e redatta con l'assistenza del Dott. la aro e della Dott.ssa a

ia e con l'ausilio legale dell'Avv. Fat

Nella stessa, poi, è chiaramente palesato il "pedissequo attenersi, da parte degli advisors della società istante", a quanto esposto nella "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2" (redatta dal Dott. ' go e prodotta dalla odierna ricorrente sub allegato n. 13 alla "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo") a cui pure, ai fini che rilevano in questa sede, è da ascrivere una totale indeterminatezza delle affermazioni in essa riportate.

A dimostrazione di quanto sopra, va segnalato, in particolare, per i motivi che seguono, il passaggio contenuto alla pagina 32 della predetta "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo"; ivi è dato leggere, infatti, che «con riferimento alle percentuali di pagamento che si intend[evano] offrire, l'istante [aveva] ritenuto opportuno distinguere l'attivo ricavabile dalla liquidazione in due "masse mobiliari", e cioè una massa mobiliare speciale ed una massa mobiliare generale. Il valore di ciascuna massa mobiliare, per quel che concerne[va] il valore dei cespiti, [era] stato desunto dalla perizia giurata del professionista ex art. 160, comma 2».

La vacuità di contenuti che caratterizza i menzionati documenti ("proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo" depositata in data 7 luglio 2015 e "relazione di stima ex art. 160 l.f., comma 2") si riverbera, inoltre, con specifico riferimento ai "dati dell'attivo e del passivo", nella "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall." (redatta dal Dott. "o, datata 7 luglio 2015 e depositata in data 7 luglio 2015, indicata dalla odierna ricorrente sub allegato n. 16 alla "proposta, piano e documentazione della domanda di concordato preventivo").

Non condivisibili appaiono, infine, le affermazioni rese, nella "integrazione alla relazione ex art. 161, comma 3, l.fall." datata 27 ottobre 2015, dall'attestatore in ordine alla mancata sussistenza della necessità di predisporre una nuova attestazione (v. pag. 3) soprattutto con riferimento al profilo della "fattibilità del piano concordatario", posto che "l'integrazione di proposta formulata al ceto creditorio" rappresenta più che una modifica sostanziale alla proposta originaria, una vera e propria "nuova proposta".

Premessi tali brevi cenni, procedendo con ordine, si rileva che «il piano e la proposta considera[va]no la disponibilità, nel patrimonio della ", dei seguenti elementi attivi:

DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	STIMA
Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e di ampliamento	10.824,11	0,00
Licenze software	195,04	0,00
Altri costi pluviennali	46.543,39	0,00
Totale categoria	57.562,54	0,00
immobilizzazioni materiali		
Beni materiali	0,00	140,00
Atutocarri	0,00	36.150,00
Totale categoria	0,00	36.290,00
Immobilizzazioni finanziarie		

TOTALE VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZO		2.256.351,12	1.191.861.66
hear in court it have duban climal adoption to	Totale categoria	0,00	39.156,02
Polizze assicurative		0,00	39.156,02
Rapporti giuridici attivi	17	<i></i>	
	Totale categoria	4.262,80	0,00
Risconti attivi	ao k nasikun i	4.262.80	0,00
Ratei e risconti attivi	i signadani, is	1	7)
stant it, of the last some troubled near the	Totale categoria	272,793,14	207.752,05
Cassa		17,40	17,40
bepositi bancari	moreomae lab	272.775,74	207.734,65
Depositi bancari			
Disponibilità liquide			
manda (che u) sacrous Landras (che-	Totale categoria	1.663.803,08	819.370,23
Altri crediti	A CONTRACTOR OF	489.450,86	0.00
Crediti tributari		248.037,25	2.656,96
Credití verso altri	22-00 pt 2-20 pt 2	120.410,32	11.773.17
Effetti attivi		103.552,46	103.505,64
Crediti di dubbia esigibilità	IN III BOKE OUR	525.094,48	524.208,98
Crediti verso clienti		177.257,71	177.225,48
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni			
rabadis saladasig umada llan ar i	Totale categoria	257.929,56	89.293,36
Depositi cauzionali	nortoena è cerb	8.598,36	518,36
Titoli di investimento		208.831,20	88.475,00
Partecipazioni finanziarie	Walter Alle Hall St.	40.500,00	300,00

» (cfr. pagg. 2 e 3 del "parere preliminare dei commissari giudiziali in ordine all'ammissibilità della proposta" datato 19 ottobre 2015).

Con specifico riferimento alla categoria dei "titoli di investimento", si evidenzia, a riprova di quanto innanzi anticipato in tema di indeterminatezza dei contenuti della documentazione prodotta, che nell'attestazione si fa riferimento ad un "portafoglio titoli detenuto dalla . che resta, però, alquanto indefinito anche a seguito della elencazione contenuta alle pagine nn. 20-21 della "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall." datata 7 luglio 2015.

Nulla è dato desumere, invero, in ordine alla tipologia ed alla metodologia di valorizzazione degli "strumenti finanziari" emessi dalla Banca di V ., dalla Banca V ., dalla Vei .a. ed alle motivazioni che hanno indotto il professionista attestatore a ritenere "congruo il valore attribuito ad essi ai fini della determinazione dell'attivo concordatario" e ad affermare, altresì, che «alla luce delle indagini svolte, ... i criteri di valutazione adottati dal perito ex art. 160 l.fall. nella stima delle immobilizzazioni immateriali, materiali e delle immobilizzazioni finanziarie, siano prudenziali e pienamente conformi alle finalità della valutazione, dunque, all'individuazione del valore attuale dei beni, inteso quale corrispettivo ragionevolmente realizzabile in sede di liquidazione, in ipotesi fallimentare» (cfr., in tal senso, pag. 21 e 22 della "relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.").

Nella vicenda che qui ci occupa, l'approssimativo modus operandi dei soggetti agenti (advisors, perito ed attestatore) emerge con chiarezza se solo si tiene conto che, con riferimento ai predetti "titoli di investimento", nella "relazione di stima ex art. 160 l.f.,